# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1204-A

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

## (RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

RELATORI: **MORO ALDO** E **CHIOSTERGI**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 31 marzo 1950*** (*Stampato n. 648*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(SFORZA)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

**(PELLA)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

**(LOMBARDO IVAN MATTEO)**

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

**(SARAGAT)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° aprile 1950***

## Accordo tra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni

***Presentato alla Presidenza il 9 maggio 1951***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo fra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni, che viene sottoposto alla vostra ratifica, è relativo ai modi secondo i quali l'Italia è chiamata ad effettuare il pagamento di cento milioni di dollari dovuti all'U. R. S. S. in conto riparazioni.

L'articolo 1 dell'accordo, mentre stabilisce con maggior chiarezza il principio espresso nel trattato di pace, che cioè il pagamento delle riparazioni debba essere effettuato con il trasferimento dei beni italiani in Bulgaria, Rumania ed Ungheria e, per l'eventuale differenza, con la produzione industriale italiana corrente, non fa cenno dei mezzi previsti al punto 2, lettera *A*, dell'articolo 74 di quel trattato (attrezzatura industriale italiana già destinata alla fabbricazione di materiale bellico).

Con il successivo articolo 2 viene stabilito che i beni italiani nei Balcani s'intendono tra-

sferiti nella consistenza e funzionalità economica all'8 settembre 1943. Con ciò si realizza un notevole miglioramento delle condizioni previste nel trattato di pace, in quanto, specie per la funzionalità economica, si viene a valutare un elemento che a quella data aveva un valore apprezzabile, mentre esso è venuto diminuendo negli anni successivi.

L'articolo 3 inoltre prevede l'istituzione, su basi paritetiche, di tre Commissioni miste negli accennati paesi, costituite da un rappresentante ufficiale dell'Italia e da un rappresentante ufficiale dell'U. R. S. S. assistiti dagli esperti ritenuti necessari. Ciò ha creato la base di una valutazione italiana, dato che altrimenti il valore dei beni avrebbe dovuto essere stabilito dai quattro Ambasciatori, secondo quanto disposto dal paragrafo 5, lettera *A*, dell'articolo 74 del trattato di pace.

Con i successivi articoli l'accordo regola le modalità per la pratica esecuzione dei pagamenti delle riparazioni. Le forniture previste per raggiungere la concorrenza dei cento milioni di dollari sono stabilite in 5 anni a partire dal 15 settembre 1949. Le ordinazioni di merci saranno fatte dalla rappresentanza commerciale dell'U. R. S. S. in Italia ed il prezzo sarà espresso in dollari U. S. A. I materiali necessari per la produzione delle merci saranno fornite dall'U. R. S. S. La lista delle merci è contenuta in apposito allegato all'accordo. Esse comprendono motonavi da carico e da passeggeri, navi da pesca, motonavi frigorifere, rimorchiatori, locomotori elettrici, compressori, sottostazioni di trazione elettrica, cuscinetti a sfere, zolfo e piriti, mercurio, ecc. L'accordo è entrato in vigore all'atto della firma.

Onorevoli colleghi, l'accordo relativo al pagamento delle riparazioni all'Unione Sovietica è esecuzione del trattato di pace, le cui clausole esso peraltro migliora a vantaggio dell'Italia. L'accordo è perciò l'attuazione, in condizioni alquanto migliori per il nostro paese, di impegni già assunti. La sua importanza è nel costituire esso, con una prova di buona volontà e di lealtà da parte dell'Italia, un altro atto di liquidazione della triste eredità della guerra. Ma il suo significato è anche nel rappresentare, malgrado la materia alla quale si riferisce, un punto di accordo e di collaborazione con altri paesi e quindi l'inizio, pur in un limitato settore, di più intensi rapporti con essi. Sotto questo profilo l'accordo è un contributo alla distensione degli animi ed all'avviamento di più amichevoli rapporti internazionali.

Per questi motivi i relatori propongono che l'accordo sia ratificato dalla Camera.

MORO ALDO E CHIOSTERGI, *Relatori*.

# DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'U. R. S. S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.

ART. 2.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 14 dell'Accordo.